



COMUNE DI PREGANZIOL

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 71 del 27.11.2014

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Autorizzazioni.....	3
Art. 3 - Informazioni e privacy.....	3
Art. 4 - Modalità delle riprese.....	3
Art. 5 – Trasmissione delle videoriprese	4
Art. 6 – Archiviazione.....	4
Art. 7 - Gestione dei disservizi.....	4
Art. 8 – Norme di rinvio.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il Comune di Preganziol, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, e perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune è di esclusiva competenza dell'Ente; le relative operazioni verranno effettuate da personale dipendente o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Art. 2 - Autorizzazioni

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 46 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Le riprese audio video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne il caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, ne disponga il diniego, nei casi di cui sopra.

I soggetti terzi esterni all'Ente che - per motivi di cronaca e/o informazione- vogliano eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio devono presentare apposita richiesta almeno entro tre giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando chiaramente finalità perseguite, modalità delle riprese, modalità di trasmissione (radiotelevisiva, diretta, differita, web).

Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole e comunque entro l'effettuazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Informazioni e privacy

Il Presidente dispone l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli, o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

Art. 4 - Modalità delle riprese

La telecamera preposta alla ripresa della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Con tale obiettivo il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Nel caso in cui i Consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.

Ciascun Consigliere o relatore partecipante al Consiglio comunale può chiedere in apertura della seduta, specificandone i motivi, di non essere ripreso. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo può sospendere la ripresa video.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39 d.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, e di far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno, e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5 - Trasmissione delle videoriprese

Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio comunale vengono diffuse in streaming sul canale dedicato, in versione integrale e senza salti di registrazione, salvo diverse decisioni dal Presidente del Consiglio comunale.

I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese audio-video, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione specificando che "la versione integrale del video è disponibile sul sito web: ["www.comune.preganziol.tv.it"](http://www.comune.preganziol.tv.it)

Art. 6 - Archiviazione

Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming o su rete televisiva, restano disponibili nel canale video dell'Ente sul sito del fornitore del servizio di streaming individuato.

Art. 7 - Gestione dei disservizi

I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni, se non previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione